



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente

dott. Gioacchino Alessandro Giudice relatore

dott. Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 163/2024

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 69346 del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

VENTURA GIUSEPPINA nata a Ribera (AG), il 01.12.1988, residente in
Lucca Sicula (AG), nella via Re Federico II, n. 1, c.f.: VNTGPP88T41H269P,
difesa, dagli Avv.ti Vincenzo Cucchiara (c.f.: CCCVCN70E29G273V; PEC:
vincenzo.cucchiara@avvsciacca.legalmail.it) e Luca G. Burgio (c.f.:
BRGLGT83B09I470P; PEC: luca.burgio@avvsciacca.legalmail.it), anche
disgiuntamente, giusto mandato alle liti allegato e da intendersi apposto in
calce al presente atto, entrambi con studio sito in Sciacca nella Via Cappuccini
n. 7, presso il quale l'interessata ha eletto domicilio, con ulteriore elezione di
domicilio digitale presso la casella PEC luca.burgio@avvsciacca.legalmail.it
ai fini delle comunicazioni/notificazioni;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 10 aprile 2024, il rappresentante del Pubblico
Ministero, nella persona del S.P.G. dott. Salvatore Ganci, come da verbale;

Ritenuto in

F A T T O

1. Con atto depositato presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 23 ottobre 2023, ritualmente notificato all'odierna convenuta unitamente alla richiesta di fissazione udienza, la Procura Regionale la citava in giudizio per ivi sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di euro 26.777,20 (ventiseimilasettecentosettantasette/venti), oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato, per il danno conseguente alla indebita percezione del beneficio economico del c.d. reddito di cittadinanza di cui all'art. 3 del d.l. n. 4 del 2019 convertito nella legge n. 26 del 2019.

1.1. Il requirente premette che l'azione di danno trae origine da una comunicazione ex art. 129, co.3, disp. att. cpp, del 20/06/2022, con cui la Procura della Repubblica di Sciacca, trasmetteva la richiesta di rinvio a giudizio della sig.ra Ventura Giuseppina per il reato p. e p. dall'art. 7, comma 1 del Decreto Legge n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019 perché al fine di percepire il beneficio di cui all'art. 3 del d.l. 4/2019 (c.d. reddito di cittadinanza, di seguito anche RdC) la stessa dichiarava l'assenza di misure cautelari personali a suo carico, in tal modo percependo indebitamente le quote di reddito per un totale di 12.758,48 euro.

1.2. Richiamata la disposizione di cui all'art. 2, c.1, del citato decreto legge, il requirente afferma che l'esito delle indagini conseguenti alla *notitia damni* compendiati nella comunicazione della Legione Carabinieri Sicilia del 26/05/2021 (all. sub n.3), ha consentito di appurare che la sig.ra Ventura ha

beneficiario della misura di sostegno in forza di una prima domanda, presentata dal convivente Dingraudo Rosolino il 26/03/2019 (prot. INPS-RDC-2019-780993), una seconda domanda presentata dalla stessa il 03/02/2020 (prot. INPS-RDC-2020-2155348), ed una terza domanda il 05/02/2021 (prot. INPS-RDC-2021-3966111) e che solo in occasione della domanda presentata dal convivente è stata dichiarata la presenza dei precedenti giudiziari, talché per la prima annualità è stato lucrato un importo inferiore di RdC mentre per le successive due domande invece è stata sempre omessa la presenza del precedente giudiziario specifico a carico della Ventura.

Premette altresì che, quindi, le istanze della sig.ra Ventura sono state accolte ed il beneficio erogato: una prima tranche è stata erogata dal mese di aprile al mese di ottobre 2019 per un totale di euro 1.637,88. Una seconda tranche è stata erogata dal mese di marzo 2020 al mese di gennaio 2021. La terza tranche è invece stata erogata dal marzo all'aprile 2021.

Sennonché, il requirente contesta la mancanza del requisito richiesto dalla legge, ossia l'assenza di precedenti penali a carico della sig.ra Ventura, affermando in particolare che l'istruttoria avrebbe consentito di verificare che la stessa è stata condannata, con sentenza del Tribunale di Sciacca, irrevocabile il 16/09/2015, per il reato ex art. 624 bis c.p. alla pena di anni 1, mesi 6 e multa, e che, cessati gli arresti domiciliari, veniva applicata la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla P.G. con ordinanza nr 108/18 RG GIP e 102/2021 RGNR del Tribunale di Sciacca del 23/10/2018; misura che cessava solo con sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 917/2019 RG del 10/05/2021.

Deduce quindi che la sig.ra Ventura non era in possesso del requisito relativo

alla assenza di condanne definitive per taluno dei delitti di cui all'art. 7 comma 3, del D.L. 4/2019, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta e che, infatti, per tutto il periodo in cui è stato percepito il beneficio economico, la beneficiaria era sottoposta alla misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla P.G., fino al 12/05/2021.

Il requirente sosteneva in definitiva che, non essendo trascorso il decennio dall'ultimo precedente penale per poter validamente beneficiare del RdC, non è legittima l'erogazione in suo favore, e che in nessuna delle autodichiarazioni è stata esposta la presenza dei precedenti penali a suo carico. In definitiva, la sig.ra Ventura avrebbe percepito indebitamente tutte le mensilità di reddito di cittadinanza e, segnatamente euro 9.435,06 tramite la domanda del 3/02/2020 e 17.342,14 tramite la domanda del 5/02/2021, per un totale di euro 26.777,20.

Il requirente precisa, in diritto, che la misura del RdC non ha natura di mero sussidio e quindi non ha finalità meramente assistenziale, piuttosto ha natura e funzione occupazionale tale da individuare precisi obblighi in capo ai beneficiari con conseguente possibilità di qualificare la posizione dei percettori del reddito in termini di vero e proprio rapporto di servizio con l'Amministrazione Pubblica. Sul punto richiama lo stesso art. 1 del citato D.L. introduttivo che descrive la misura in argomento quale "*misura fondamentale di politica attiva del lavoro...*".

A seguito di rituale notifica dell'invito a dedurre per tali contestazioni e del mancato esercizio delle facoltà difensive preprocessuali da parte dell'invitata, il requirente riteneva di confermare la contestazione preliminare e, quindi, la citava in giudizio.

2. Con memoria trasmessa il 20 marzo 2024, si costituiva la sig.ra Ventura

Giuseppina, contestando ogni addebito e la ricostruzione del requirente.

Anzitutto, la difesa eccepisce la distorta interpretazione delle norme sul reddito di cittadinanza e l'assenza dell'elemento soggettivo. Segnatamente, espone che il profilo critico da evidenziare dal punto di vista giuridico - e che è comune alle tre istanze presentate (la prima dal marito e le altre due dalla convenuta tramite patronato) - risiede nell'interpretazione delle norme previste agli artt. 7 e 7-ter del D.L. n. 4/2019 e s.m.i.: la difesa rileva che, all'epoca della presentazione delle tre istanze, le richiamate norme non prevedevano, tra i reati ostativi alla concessione del beneficio, quello rubricato all'art. 624 bis del codice penale, fattispecie per cui l'interessata si era vista applicare la misura cautelare personale (poi revocata dalla Corte d'Appello di Palermo in data 10.5.2021). L'art. 7 ter prevede, infatti, la sospensione dell'erogazione del beneficio nei confronti del beneficiario o richiedente cui è applicata una misura personale per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, ma tale articolo, all'epoca dei fatti, non annovera l'art. 624 bis c.p. nell'elencazione dei reati ostativi alla concessione del beneficio.

Aggiunge che anche il GIP presso il Tribunale di Palermo ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, risolta dalla Consulta solo nel giugno 2020, con la sent. n. 122/2020 e rileva che un individuo dotato di un basso grado di scolarizzazione difficilmente avrebbe potuto barcamenarsi in una disciplina che ha, addirittura, scomodato la Corte Costituzionale per garantirne la corretta interpretazione. Sempre al riguardo, evidenzia che vi è una nota a firma del direttore generale del "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" (reg. uff. n. 7263 del 17.9.2020, che allega sub doc. 3) la quale affronta, ulteriormente, il tema inerente alla vicenda, riconoscendo la

difficoltà interpretativa della disciplina, soprattutto da parte dei territori.

Allega, infine, che, da un lato, la convenuta ha fatto affidamento sull'operato del patronato cui si è rivolta, dall'altro, l'astrusità della materia rileva sul piano della buona fede, come anche la comunicazione dalla stessa inoltrata all'INPS nel 2022 di svolgere attività di lavoro subordinata a tempo indeterminato con un reddito previsto di euro 11.684,00.

Con un secondo motivo di doglianza, allega la contraddittorietà della contestazione e la presenza di errori sulla pretesa risarcitoria.

Segnala in particolare che a pag. 1 della citazione si afferma che l'interessata percepiva indebitamente le quote di reddito per un totale di 12.758,48 euro, mentre più avanti si sostiene che *“la sig.ra Ventura ha percepito tutte le mensilità di reddito di cittadinanza e segnatamente euro 9.435,06 tramite la domanda del 2020 del 03/02/2020 e 17.342,14 tramite la domanda del 2021 del 05/02/2021, per un totale di euro 26.777,20 (doc.7)”*

Lamenta che nella determinazione dell'importo complessivo di €26.777,20 siano stati conteggiati importi (quali l'assegno temporaneo e l'assegno unico - i cui presupposti sono sganciati dal RdC) e periodi (sino all'agosto 2022) che esulano dalla contestazione mossa nei confronti dell'odierna esponente.

Pertanto, in ragione del principio di specificità, ritiene che la pretesa inserita nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio sia illogica, contraddittoria ed oltremodo infondata.

Conclusivamente, deduce che, stante la complessità della materia che ha instillato dubbi interpretativi addirittura in giudici ed alti funzionari dello Stato, non possa sussistere alcuna responsabilità della convenuta, atteso che la stessa ha fatto legittimo affidamento sulle capacità della struttura

intermediaria che ha curato l'intero iter burocratico, oltre ad avere agito in piena buona fede.

3. Il 3 aprile 2024 il Procuratore regionale depositava memoria scritta per l'udienza del 10 aprile 2024, in cui replicava alla comparsa di risposta.

Il Procuratore esponeva che la contestazione concerne l'assenza dei requisiti ex art. 2 del d.l. 4/2019, ossia l'applicazione della misura cautelare personale e non invece l'art. 7 ter, talché non ha alcun rilievo l'assenza del reato di cui all'art. 624 c.p. nell'elencazione di cui all'art. 7, comma 3. Precisa che la misura personale ex lett. c bis), era stata applicata alla convenuta con ordinanza n. 108/18 e 102/2021RGNR del Tribunale di Sciacca, e che la disposizione era già nel testo normativo dal 30/3/2019 (quindi prima delle date di presentazione delle istanze da parte della Ventura avvenute il 3.2.2020 e il 5.2.2020).

In merito alla quantificazione precisa che la citazione ha tenuto conto del fatto che l'erogazione del beneficio in favore della sig.ra Ventura è continuata in forza della seconda domanda del 5/02/2021 che non poteva essere validamente presentata, evidenziando che con apposito decreto istruttorio è stata richiesta all'INPS la rideterminazione di tutte le somme erogate a titolo di RdC alla Ventura.

4. In *limine litis*, la difesa della convenuta depositava memoria di udienza con cui ribadiva la propria posizione, replicando alle argomentazioni riportate dal requirente nella citata memoria.

Segnatamente, ribadiva che la fattispecie penale ex art. 624 bis c.p. non era tra i reati ostativi alla concessione del beneficio e che tale limitazione relativa all'art. 624 bis c.p. è entrata in vigore nell'ordinamento solo a partire dal 1°

gennaio 2022. Al contempo, ribadiva come l'astrusità interpretativa della norma abbia addirittura necessitato di un intervento della Consulta, stimolato dal GIP presso il Tribunale di Palermo (rif. Corte Cost. sent. n. 122/2020), oltre ad ingenerare difficoltà e dubbi nelle alte sfere dirigenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (rif. reg. uff. n. 7263 del 17.9.2020). Conseguentemente, sosteneva che l'interessata, essendo un soggetto con bassa scolarizzazione e non essendo dotata di erudizione giuridico/burocratica, non avrebbe potuto comprendere esattamente il significato del dettato normativo de quo, che aveva creato problemi applicativi anche agli addetti ai lavori. Infine, in merito alla contestata quantificazione economica, si riportava al relativo punto della propria comparsa di costituzione. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: *IN VIA PRINCIPALE, rigettare la pubblica domanda avanzata nei confronti della sig.ra Ventura Giuseppina. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, accogliere la predetta domanda nei limiti temporali del mese di aprile 2021 e riquantificandola espungendo, dalla somma pretesa, gli importi indicati, nel report INPS (doc. 7 allegato all'atto di citazione), a titolo diverso da quello nomenclaturato come reddito di cittadinanza.*

5. All'odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha ribadito la propria posizione processuale e insistito per la condanna del convenuto.

La causa è stata quindi posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'odierno giudizio ha ad oggetto un'ipotesi di danno erariale derivante dalla indebita percezione del beneficio di cui all'art. 3 del decreto legge n. 4 del

2019 (c.d. reddito di cittadinanza), assumendosi che il beneficio sarebbe stato ottenuto sulla scorta dell'omessa dichiarazione di una condizione ostativa da parte del beneficiario, segnatamente la mancanza di misure cautelari personali.

L'azione del pubblico ministero non può essere accolta per l'assorbente motivo della carente prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla convenuta.

L'applicazione del regime della responsabilità amministrativa proprio dei dipendenti pubblici, anche quando il rapporto di servizio in senso lato sia configurato nei confronti di privati organicamente estranei alla p.a., percettori di contributi pubblici, come segnatamente affermato anche per i percettori del reddito di cittadinanza (cfr. Sez. App. II n. 468/2022, richiamata dal requirente), impone, invero, pur sempre (ed anzi a maggior ragione, atteso che trattasi di privati attratti nel regime di responsabilità proprio del funzionario pubblico) l'applicazione della regola secondo cui l'agente pubblico risponde solo delle condotte connotate da dolo o colpa grave.

Ne consegue che non basta in questa sede accertare l'indebita percezione del beneficio per giustificare una sentenza di condanna alla restituzione a favore del soggetto pubblico erogante a titolo di risarcimento di un danno erariale, come invece accade quando si procede al recupero direttamente in via amministrativa (ove consentito) ovvero nella (concorrente) sede civile, ma occorre la verifica della sussistenza di tutti gli elementi strutturali propri dell'illecito amministrativo contabile.

Ebbene, per il caso di specie il requirente allega l'antigiuridicità della condotta ed il dolo, quale elemento soggettivo, oltre al danno pari al reddito

indebitamente percepito, nei termini di seguito precisati.

Il PM allega che la convenuta è stata condannata, con sentenza del Tribunale di Sciacca, irrevocabile il 16/09/2015 per il reato ex art. 624 bis c.p. con aggravante comune, ad anni 1, mesi 6, oltre multa, e che, cessati gli arresti domiciliari, le è stata applicata la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla P.G. con ordinanza n.108/18 RG GIP del Tribunale di Sciacca del 23/10/2018, aggiungendo che solo con sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 917/2019 RG del 10/05/2021 è cessata la misura personale.

Pertanto, secondo il requirente, *la sig.ra Ventura non era in possesso del requisito relativo alla assenza di condanne definitive per taluno dei delitti di cui all'art. 7 comma 3, del D.L. 4/2019, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.*

In realtà, tale requisito era bensì in possesso della convenuta, atteso che la fattispecie penale ex art. 624 bis c.p. non era tra i reati ostativi alla concessione del beneficio all'epoca dei fatti: la limitazione relativa all'art. 624 bis c.p. è entrata in vigore nell'ordinamento solo a partire dal 1° gennaio 2022, come correttamente evidenziato dalla difesa.

La causa ostativa che in effetti si intende rimproverare alla convenuta, come poi espressamente precisato dal requirente anche in corso di causa, è piuttosto di essere stata destinataria di misure cautelari personali non dichiarate, e ciò al netto delle affermazioni non sempre lineari contenute nell'atto di citazione circa la condotta contestata (invero, il requirente, premesso che la notizia di danno traeva origine da comunicazione di esercizio dell'azione penale per il reato conseguente alla dichiarazione della sig.ra Ventura di assenza di misure

cautelari personale a suo carico, esponeva, poi in citazione, ora che la sig.ra

Ventura non era in possesso del requisito relativo alla assenza di condanne

definitive per taluno dei delitti di cui all'art. 7 comma 3, del D.L. 4/2019,

intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, e che, infatti, per tutto il

periodo in cui è stato percepito il beneficio, la beneficiaria era sottoposta alla

misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla P.G., fino al

12/05/2021, ora che in nessuna delle autodichiarazioni è stata esposta la

presenza dei precedenti penali a suo carico).

Circoscritto così l'addebito, deve rammentarsi che l'art. 2 del decreto legge n.

4/2019 dispone(va) che *Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso*

cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta

la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: [...]

c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura

cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del

fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni

precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.

Il legislatore, quindi, nell'ambito della discrezionalità che gli è riconosciuta,

avrebbe previsto un particolare requisito di onorabilità per la percezione del

reddito di cittadinanza, ovvero la mancata soggezione a misure cautelari

personali (oltre che la mancanza di condanne per determinati reati), che, al

pari di qualsiasi altro requisito, deve sussistere non solo al momento della

domanda, ma anche per tutta la durata dell'erogazione del beneficio

economico (Corte Cost. 21/06/2021, n.126).

Nel caso di specie l'insussistenza di tale requisito è contestata, poiché secondo

la parte convenuta esso deve intendersi non nel senso che ogni misura

cautelare sia ostativa alla percezione del reddito ma solo limitatamente alle misure cautelare personali concernenti *taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.*

Il requirente contesta invece che *la violazione del chiaro e semplice obbligo di servizio, consistito nell'aver dichiarato il falso in punto di requisiti personali, coniugata alla reiterazione delle condotte illecite esprime una volontaria, e quindi dolosa, violazione del rapporto di servizio, con conseguente volontario illecito arricchimento del percettore dei fondi pubblici.*

A tal riguardo, anzitutto non può sostenersi che la convenuta abbia dichiarato il falso (condotta commissiva), poiché dagli atti istruttori versati nel fascicolo non emerge alcuna dichiarazione circa l'assenza di misure cautelari personali, come può evincersi dalle domande precompilate che sono agli atti; cionondimeno, se invece il rimprovero mosso è quello di avere piuttosto *omesso* di comunicare la circostanza della mancanza di misure cautelari personale, allora è necessario tenere conto del fatto che la violazione dell'*obbligo di servizio* di rispettare il regime di condizionalità, dichiarando l'esistenza di misure cautelari personali, non può dirsi connotata nel caso di specie da indici rilevatori della colpa grave.

E ciò tenuto conto, da un lato, di quanto obiettato dalla difesa in ordine alle oggettive difficoltà interpretative della norma (e delle ricadute sul conseguente obbligo dichiarativo) e, dall'altro, delle concrete modalità (o almeno di quelle documentate in base agli atti prodotti) con cui l'obbligo dichiarativo è stato in concreto richiesto ed espletato.

Ed invero non si può anzitutto trascurare che di tali dubbi è indicativo sia il

fatto che un giudice abbia rimesso la questione di legittimità costituzionale della norma (ove intesa in senso più lato) alla Corte costituzionale (cfr. ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo n. 203 del 6 settembre 2019) sia il fatto che, in termini del pari incerti, nella circolare del Ministero del Lavoro prot. 7263 del 17.9.2020 indirizzata all'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, sia pure successiva all'autorevole pronuncia della Corte costituzionale n. 122/2020, si esponeva ancora come, in sede applicativa e dagli enti territoriali provenisse l'istanza di *chiarire se in capo al richiedente debba essere verificata la mancata sottoposizione a misura di qualunque tipo o con riferimento ai soli delitti indicati all'art. 7 comma 3 del D.L 4/2009.*

Vero è che in tale atto il richiedente sembra propendere per la tesi che *ritiene che il requisito richiesto in capo al richiedente dalla lettera c-bis, consisterebbe nella mancata sottoposizione a misura cautelare personale di qualsiasi tipo, richiamando quanto affermato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2020 sull'articolo 7 ter comma 1 del DL 4/2019, e che in tale autorevole pronuncia la Corte propende per l'interpretazione secondo cui la sospensione del reddito di cittadinanza consegue all'applicazione di una misura cautelare personale per qualsiasi tipologia di reato, dando atto che Più difficilmente percorribile, sia per ragioni lessicali, sia alla luce dei lavori parlamentari (in particolare del dossier del Servizio studi della Camera dei deputati) e della prassi applicativa, risulterebbe, invece, il differente percorso argomentativo, pure implicitamente ipotizzato dal rimettente, secondo cui le misure cautelari personali che comportano la sospensione del reddito di cittadinanza sono solo*

quelle disposte per i reati di cui all'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019).

Ma resta il fatto assai significativo, ed è quel che rileva ai fini del presente sindacato sulla colpa grave, che lo stesso Ministero resta comunque dubitativo su tale conclusione, tanto da chiedere l'intervento a chiarimento dell'avvocatura e da concludere nel senso: *Giusto quanto sopra si chiede il parere di codesto ufficio allo scopo di confermare se sia sufficiente, quindi, al fine dell'esclusione dalla misura o della sospensione del beneficio economico, compiuta dal giudice, la sola sottoposizione a misura cautelare a prescindere dalla tipologia di reato dal quale questa deriverebbe.*

Ne consegue che il privato, peraltro privo delle competenze tecnico giuridiche proprie di un dirigente del Ministro del Lavoro, e comunque secondo la diligenza dell'uomo medio (ovvero del funzionario pubblico medio, se si sostiene che quale percettore di un contributo in regime di condizionalità viene inserito in un programma pubblico e dunque va trattato alla stregua di un soggetto inserito funzionalmente nella p.a.), ben avrebbe potuto all'epoca dubitare della questione e, dunque, della necessità di comunicare nell'ambito dello specifico contesto fattuale che emerge dagli atti.

Al riguardo, va tenuta in debita considerazione, ed appare decisivo al fine di rendere implausibile un rimprovero in termini di colpa grave, il fatto che nel caso concreto non è stato provato, e neppure si evince dai documenti allegati, che la richiedente, qui convenuta, abbia reso una dichiarazione mendace o anche solo incompleta, emergendo invece dalla documentazione prodotta che ella ha sottoscritto un modulo standard precompilato che tra le diverse dichiarazioni (anch'esse precompilate) non ne contiene una specificamente riferita all'insussistenza di misure cautelari personali, talché compilando tale

modulo non ha dolosamente dichiarato il falso; e neppure può ritenersi sussistente la colpa grave nell'aver omesso di integrare tale dichiarazione con l'inserimento o la successiva comunicazione della misura cautelare per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. che, all'epoca, non era contemplato tra quelli di cui all'art. 7, talché non appare esigibile in presenza delle descritte circostanze di fatto e di incertezza interpretativa del quadro normativo, alla luce degli atti prodotti in giudizio, un comportamento attivo finalizzato a dichiarare comunque la pendenza di una misura cautelare, ciò che invece avrebbe potuto pretendersi ove il modulo contenente la richiesta del beneficio e le relative dichiarazioni indirzasse univocamente in tal senso il dichiarante.

Ne discende che, sulla scorta delle circostanze concrete del caso, in questa sede al convenuto non si può addebitare la responsabilità amministrativa, fermo restando l'oggettività dell'indebito e la salvezza di concorrenti iniziative di recupero del contributo, prescindenti dall'accertamenti di tutti gli elementi tipici dell'illecito erariale, da parte dell'INPS in diversa sede.

Ritiene, infine, il Collegio che l'assoluta novità della questione e la peculiarità del caso giustifichino l'integrale compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 69346** del registro di segreteria, assolve la convenuta da ogni addebito.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.

L'estensore

Il Presidente

